

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

LI.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato (1860)	
CASTELLUCCI ed altri: Provvedimenti in favore dei rivenditori di generi di monopolio ( <i>Urgenza</i> ) (1054) . . . . .	513
PRESIDENTE . . . . .	513, 523, 524, 526
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	513, 524, 526
RAFFAELLI . . . . .	523
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	523, 525, 526
CASTELLUCCI . . . . .	523
BIMA . . . . .	523, 524
MATARRESE . . . . .	524
LORETI . . . . .	525, 526
 <b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	548

**La seduta comincia alle 11,15.**

SOLIANO, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato (1860); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri: Provvedimenti in favore dei rivenditori di generi di monopolio (Urgenza) (1054).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1860, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato; e della proposta di legge n. 1054, d'iniziativa dei deputati Castellucci, Pucci Ernesto, Bianchi Fortunato, Agosta, Turnaturi, Alba, Del Castillo, Sgarlata, Giglia, Dagnino, concernente provvedimenti in favore dei rivenditori di generi di monopolio.

Comunico che la V Commissione Bilancio, in data 9 marzo, ha espresso parere favorevole al provvedimento « rimettendo alla Commissione di merito il preventivo apprezzamento di talune prospettate richieste concernenti l'aumento e una nuova disciplina dell'aggio a favore dei rivenditori ».

Il relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di svolgere la relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Prima di procedere ad una completa illustrazione del disegno di legge n. 1860 e della proposta di legge n. 1054, affidati congiuntamente al nostro esame, desidero riassumere, in rapida sintesi, le leggi

che attualmente vigono per la disciplina del monopolio di Stato.

Ricorderò, così, che l'attuale regime fiscale sui prodotti soggetti a monopolio entro i confini dello Stato italiano è regolato dalle seguenti norme:

a) legge 19 dicembre 1958, n. 1085. Con questa legge venne delegata al Presidente della Repubblica la facoltà di stabilire le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale. L'articolo 1 della precitata legge (secondo comma) delegava altresì, al Presidente della Repubblica, la facoltà di stabilire, per ogni prezzo di tariffa, le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione, e al rivenditore, mentre per la parte residua veniva previsto l'obbligo del versamento allo Stato quale quota fiscale;

b) legge 11 aprile 1959, n. 137, con la quale, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetti a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli per i quantitativi eccedenti i 4 chilogrammi. L'articolo 4 della precitata norma stabiliva altresì la misura del dazio dovuto sui tabacchi lavorati importati, separando così la parte protettiva del dazio da quella che precedentemente veniva riscossa assieme al dazio, ma che costituiva l'equivalente dell'imposta interna di consumo;

c) legge 21 ottobre 1960, n. 1314, con la quale furono precisate le modalità per l'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale, nella classificazione stabilita ai termini dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.

Da queste brevi premesse emerge che la formazione del prezzo di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale è regolata da una molteplicità di norme, su alcune delle quali sono sorti persino dubbi circa la loro legittimità costituzionale. Intendo riferirmi, in proposito, alla legge 19 dicembre 1958, n. 1085, con la quale veniva conferita al Presidente della Repubblica, senza limite di tempo e senza alcun preciso criterio direttivo, ampia delega per la determinazione dell'imposta contenuta nel prezzo dei generi soggetti a monopolio.

Per un'esigenza di coordinamento, per fugare qualsiasi dubbio di natura costituzionale e per eliminare ogni discriminazione fiscale tra prodotto importato e prodotto nazionale e

conseguire, così, l'obiettivo di dilatare gli scambi tra i Paesi aderenti alla C.E.E., è stato predisposto dal Governo il disegno di legge 1860, oggetto dell'odierno esame.

Per meglio comprendere la portata di questo provvedimento, ritengo opportuno ricordare che, nel 1927, allorquando fu conferita l'autonomia all'Amministrazione dei monopoli di Stato (regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474) si stabilì che l'imposta di consumo sui generi da essa prodotti sarebbe stata determinata ogni anno dal Parlamento, con la legge di bilancio, in misura percentuale del prezzo di vendita dei generi stessi, al netto dell'aggio dei rivenditori.

Così per i tabacchi detta percentuale negli anni anteriori al 1959 era dell'80 per cento, per i sali del 70 per cento, ecc.

Questo sistema presentava queste caratteristiche:

a) la percentuale d'imposta, essendo unica per tutti i prodotti i quali sono di costo diverso, creava una discriminazione tra i contribuenti a beneficio di coloro che, a parità di prezzo di vendita, consumavano prodotti di maggior costo;

b) poiché il prezzo di vendita dei singoli prodotti, sia fabbricati dal Monopolio sia importati, era stabilito con provvedimento discrezionale dell'esecutivo, in definitiva a quest'ultimo in concreto veniva demandata la determinazione dell'imposta gravante ogni singolo prodotto tanto più che era possibile graduare i prezzi in modo da creare una assoluta protezione a favore dei prodotti nazionali nei confronti di quelli importati.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Roma, il quale all'articolo 37 stabilisce l'obbligo di riordinare i monopoli nazionali a carattere commerciale, in maniera che venga eliminata ogni discriminazione tra prodotto nazionale e prodotto estero, si rendeva necessario procedere ad una radicale riforma del sistema di determinazione dell'imposta, tale da porre in evidenza per ogni prezzo di vendita dei generi di monopolio quale è la misura di imposta effettivamente in esso compresa, affinché, a parità di costo di due prodotti, siano essi fabbricati in Italia che importati, corrispondesse la medesima tassazione. In altre parole si doveva passare da una determinazione di imposta *ad valorem* ad una tassazione specifica per prodotto e per prezzo.

A tanto venne provveduto con la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, e con quella successiva dell'11 aprile 1959, n. 137.

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

Tali norme però, che demandavano al Presidente della Repubblica di stabilire le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale, conferendo praticamente all'esecutivo la facoltà di determinare anche la quota di imposta gravante sui singoli prodotti, sollevarono delle fondate perplessità circa la loro legittimità costituzionale in relazione all'articolo 23 della Costituzione, il che ha provocato la necessità di una migliore disciplina della materia e quindi la formulazione del disegno di legge di cui ci occupiamo.

Con l'articolo 1 di detto schema vengono stabilite con apposite tabelle, annesse al disegno di legge, i possibili prezzi ai quali possono essere venduti i generi di monopolio appartenenti ai seguenti gruppi di prodotti: tabacchi da fiuto, trinciati, sigari, sigaretti, sigarette, sali, cartine e tubetti per sigarette, pietrine focaie.

Per ognuno di questi gruppi di prodotti, tenuto conto di quella che può essere la loro composizione e quindi il loro costo, sono riportati, in una prima colonna delle tabelle annesse al disegno di legge, diversi prezzi, partendo da un minimo al di sotto del quale è ragionevolmente impossibile fabbricare quel prodotto per arrivare ad un massimo oltre il quale è da presumere che il prodotto non troverebbe acquirenti.

I prezzi di questa prima colonna sono i prezzi di cessione all'ingrosso del prodotto o in altre parole quello che spetta al fornitore, intendendo per fornitore il Monopolio italiano, se si tratta di un prodotto fabbricato in Italia, ovvero il fornitore estero se il prodotto è importato.

In tal modo si stimola una sana concorrenza tra i vari produttori, secondo le direttive contenute nel Trattato di Roma, mentre si pone un severo controllo alla gestione monopolistica di Stato, la quale è costretta a contenere i propri costi per rendere competitivi i suoi prodotti.

La seconda tabella indica l'ammontare dell'imposta di consumo corrispondente a ciascun prezzo di cessione del prodotto. Il criterio seguito nella determinazione dell'imposta, come si è detto, è stato quello di abbandonare il sistema della percentuale unica per tutti i prodotti, come si faceva con la legge di bilancio, e consiste nel determinare un'imposta specifica per ogni singolo prezzo e per ogni gruppo di prodotto.

Pur senza discostarsi nella media generale della precedente tassazione, per non far diminuire il gettito già ricavato dalla vendita dei generi di monopolio, il sistema innova

quanto alla effettiva applicazione dell'imposta.

Quando la percentuale d'imposta era unica il Monopolio ricavava al suo bilancio per tutti i prodotti sempre la stessa differenza tra il prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'aggio ai rivenditori, e l'ammontare dell'imposta.

Così ad esempio se una sigaretta si vendeva a lire 200 al pacchetto, dedotto l'aggio al rivenditore del 6 per cento cioè lire 12, le rimanenti lire 188 si ripartivano in ragione di lire 140,40 allo Stato a titolo di imposta e lire 37,60 al Monopolio quale quota industriale e commerciale. Ma il costo industriale dei vari prodotti non corrispondeva affatto a quel 20 per cento assegnato al Monopolio, per cui su alcuni prodotti, come le polveri da fiuto, i sigari, i sigaretti, e alcune sigarette pregiate, il Monopolio subiva una perdita, mentre su altri prodotti ricavava un utile. Ne seguiva fatalmente che il Monopolio non era incoraggiato a promuovere la vendita né a migliorare le qualità dei prodotti sui quali subiva una perdita.

Col nuovo sistema invece l'imposta è evidenziata per ciascun gruppo di prodotti e determinata in maniera da far salvo il costo dei prodotti stessi, dando quindi stimolo alla gestione monopolistica per un miglioramento dei vari prodotti.

In rapporto al prezzo di vendita al pubblico dedotto l'aggio ai rivenditori, l'imposta risulta così determinata in media:

Tabacchi da fiuto . . . . .	58,09	per cento
Trinciati . . . . .	78,95	»
Sigari comuni . . . . .	42,85	»
Sigari altri . . . . .	70	»
Sigaretti comuni . . . . .	46,95	»
Sigaretti altri . . . . .	70,58	»
Sigarette . . . . .	79,53	»
Sali . . . . .	70	»
Cartine e tubetti per sigarette . . . . .	60,637	»
Pietrine focaie . . . . .	95,238	»

Nell'ambito poi di ciascuno dei gruppi di prodotti, cui si è innanzi accennato, l'imposta è stata determinata in modo da colpire all'incirca con la stessa percentuale media i vari prezzi previsti in ciascuna tabella. Le differenze che si possono notare tra prezzo e prezzo sono dovute alla necessità di procedere anche a dei lievi arrotondamenti di imposta, per giungere a prezzi di vendita al pubblico che siano a loro volta arrotondati per unità di prodotto.

La terza colonna di ogni tabella indica l'ammontare delle spese di distribuzione.

L'esistenza del Monopolio impone l'attribuzione ad esso, per legge, del servizio di distribuzione all'ingrosso dei generi siano essi prodotti dal Monopolio stesso che importati. Non si potrebbe infatti conciliare con l'esistenza del Monopolio di Stato e con le disposizioni che disciplinano tale attività la possibilità da parte delle ditte estere che vendono i loro prodotti in Italia di creare una propria rete di distribuzione. Il Monopolio si fa consegnare i prodotti esteri in conto deposito e provvede imparzialmente alla loro distribuzione, così come provvede alla distribuzione dei suoi prodotti.

È giusto che il costo di questo servizio venga tenuto distinto da quello che è il costo industriale dei prodotti (colonna prima di ogni tabella). Anche questo costo varia naturalmente da gruppo di prodotti a gruppo di prodotti in relazione anche al volume di vendita dei prodotti stessi.

Nella quarta colonna di ogni tabella è indicato l'aggio spettante ai rivenditori, calcolato nelle misure già in vigore del 6 per cento per i tabacchi, dell'8 per cento per i sali, del 10 per cento per le cartine e i tubetti per sigarette e del 5 per cento per le pietrine focaie.

Nell'ultima colonna, infine, che è il totale delle precedenti, si indica la tariffa di vendita al pubblico per unità di condizionamento (chilogramma, quintale, pacco o scatola ecc.).

Con l'approvazione di queste tabelle il Parlamento viene a circoscrivere il potere discrezionale dell'esecutivo il quale quando decide di mettere in vendita un prodotto qualsiasi come ad esempio una nuova marca di sigarette, non deve fare altro che determinarne il costo, cioè il prezzo di cessione all'ingrosso perché ad esso corrisponda automaticamente il prezzo di vendita e l'imposta che lo colpisce, nonché il prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso dicasi nel caso di variazione del prezzo di cessione che comporta variazioni di prezzo di vendita e di imposta sempre nei limiti di ciascuna tabella.

Trattandosi quindi di una pura operazione materiale d'inquadramento di ogni prodotto in una delle tabelle annesse al disegno di legge in esame, a tanto può provvedersi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro. Ciò spiega il tenore del primo comma dell'articolo 2.

Tenuto conto poi che sui prodotti importati grava l'importo del dazio, che sarà quello della tariffa esterna comune stabilita ai sensi del Trattato di Roma, quando il prodotto proviene da paesi terzi, ovvero quello ridotto intercomunitario, finché in vigore, quando il pro-

dotto proviene dai paesi appartenenti alla C.E.E., il secondo comma dell'articolo 2 prevede appunto l'aumento della tariffa di vendita dell'importo del dazio dovuto.

In tal modo tra due prodotti, uno indigeno e uno importato, a parità di prezzo di cessione corrisponde pari prezzo di tariffa per la vendita al pubblico e l'unica differenza tra i due prodotti è rappresentata dalla differenza del dazio, proprio come all'uopo prescrive il Trattato di Roma.

L'articolo 3 del disegno di legge esonera l'Amministrazione dei Monopoli dal versamento anticipato del dazio e degli altri diritti di confine all'atto dell'importazione dei generi di monopolio destinati alla vendita al pubblico. Ciò avrebbe comportato un rilevante onere a carico del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli, la quale ai sensi dell'articolo 2 riscuote detto dazio dal pubblico soltanto all'atto della vendita e in quel momento è in condizione di versarne l'importo direttamente al competente capitolo del bilancio dello Stato. D'altra parte, dato che l'Amministrazione del monopolio importa i prodotti esteri in conto deposito, per cui il rischio dell'invenduto grava sul fornitore, questa procedura semplifica enormemente le operazioni, quando vengono restituiti al fornitore estero i prodotti rimasti invenduti.

L'articolo 4 recepisce sostanzialmente le disposizioni della legge 11 aprile 1959, n. 137, mentre l'articolo 5 reca una norma transitoria per evitare soluzioni di continuità tra il vecchio e il nuovo regime.

L'articolo 6 contiene un'abrogazione espressa delle norme in contrasto con quelle espresse o recepite dal disegno di legge, il quale ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Fin qui il disegno di legge in esame.

A questo punto occorre anzitutto fare una osservazione di carattere generale e poi ragguagliare la Commissione sugli ulteriori sviluppi della situazione.

L'osservazione di carattere generale riguarda l'incidenza dell'imposta sui tabacchi. Se ci fermiamo un momento ad analizzare la tabella, annessa al disegno di legge, che si riferisce alle sigarette, le quali da sole rappresentano il 95 per cento degli introiti derivanti dalla vendita dei generi oggetto di monopolio fiscale, si nota a prima vista che il criterio seguito nella determinazione dell'imposta non appare certo ispirato a criteri di socialità. Infatti, l'incidenza dell'imposta su ciascun prezzo di vendita, dedotto l'aggio spettante al rivenditore, è maggiore sui prezzi più bassi e

dopo un certo livello decresce man mano che ci si porta verso i prezzi più elevati.

Così, tanto per citare un esempio, sulla sigaretta *Nazionale*, che è una delle sigarette di più largo consumo in Italia, l'imposta incide in ragione dell'84,11 per cento del prezzo di vendita al pubblico dedotto l'aggio: cioè su un pacchetto che si vende a lire 180 ben lire 141,47 rappresentano l'imposta. Se prendiamo una sigaretta estera come l'Astor, l'imposta grava in ragione del 76,35 per cento: e cioè su un pacchetto che si vende a lire 430 l'imposta ammonta a lire 308,60.

Questa situazione, caratterizzata dall'incidenza decrescente dell'imposta che si riscontra anche nelle tabelle relative ai tabacchi da fiuto ed ai trinciati, risponde anzitutto ad una ragione pratica. Invero se l'incidenza dell'imposta fosse progressiva ne risulterebbero prezzi di vendita al pubblico, per i prodotti più pregiati, talmente elevati da non trovare acquirenti.

D'altra parte, se lo scopo dell'esistenza dei monopoli fiscali è quello di assicurare un largo cespite di entrate all'erario, tale finalità può essere raggiunta soltanto mantenendo alta la tassazione sui prodotti di più largo consumo.

Nell'esercizio 1963-1964 il cespite lordo complessivo dalla gestione dei monopoli fiscali è stato infatti di 683 miliardi circa, dei quali i soli tabacchi hanno dato un gettito di 652 miliardi circa (vendite a tariffa ordinaria al netto dell'aggio spettante ai rivenditori), e di questi il 95 per cento è rappresentato dalle sigarette, il cui gettito da solo è stato di poco più di 620 miliardi.

Ebbene, l'80 per cento circa di questo importo di 620 miliardi è rappresentato proprio dalle sigarette Alfa, Sax, Nazionali, Nazionali Esportazione con e senza filtro e Nazionali Esportazione Super con e senza filtro, cioè dalle sigarette che si vendono ad un prezzo non superiore a lire 270 il pacchetto da 20. Ne consegue che una qualsiasi riduzione si volesse apportare alla misura dell'imposta che grava su questi prodotti comprometterebbe il gettito che oggi lo Stato ricava dallo smercio dei generi di monopolio, mentre occorrerebbe provvedere al sistema di copertura del minore introito ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Intanto è nota agli onorevoli componenti della Commissione l'azione svolta dalla Federazione italiana tabacchi per ottenere, nell'interesse dei propri associati, un miglioramento dell'aggio sui tabacchi: problema, questo, ampiamente dibattuto anche dalla stampa e con memoriali diversi con i quali è stato posto

in risalto il disagio in cui versa questa categoria di autentici operatori economici a carattere familiare.

Il Governo ha deciso di venire incontro alle richieste dei tabaccai con un aumento dell'aggio dal 6 al 6,50 per cento; il che comporterà per l'erario un onere che, tenuto conto del volume delle vendite sui tabacchi, si aggirerà su circa tre miliardi l'anno.

Per far fronte a tale nuovo onere è stato emanato un decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, in data 21 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 maggio, con il quale il prezzo delle Nazionali Esportazione Super e quello delle Nazionali Esportazione Super Filtro è stato elevato da lire 13 mila a lire 13.500 il chilogrammo.

Per effetto di tale aumento di prezzo, tenuto conto che la vendita di queste sigarette ammonta ad oltre 8 milioni di chilogrammi all'anno, può ragionevolmente prevedersi un introito non inferiore ai 4 miliardi. Tale ammontare consente con largo margine di coprire la maggiore spesa derivante dal ritocco dell'aggio sui tabacchi spettante ai tabaccai nella misura del 6 al 6,50 per cento. E poiché l'aumento dell'aggio comporta necessariamente la variazione delle tabelle annesse al disegno di legge che stiamo esaminando, occorre sostituire alle tabelle stesse, riguardanti tutti i tipi di tabacchi lavorati, altre tabelle nelle quali l'aggio viene elevato dal 6 al 6,50 per cento per ogni prezzo di vendita, con una compensativa riduzione alla quota fiscale.

Come si è detto, tale riduzione trova abbondante copertura nella maggiore entrata derivante dalla vendita delle sigarette Nazionali Esportazione Super e Nazionali Esportazione Super Filtro per effetto dell'aumento di prezzo di cui al decreto sopra citato.

Nella sostituzione delle tabelle annesse al disegno di legge si è tenuto anche conto che occorre fronteggiare due esigenze già precedentemente avvertite dal Governo, il quale in conseguenza si era proposto di apportare due emendamenti al disegno di legge in esame.

Il primo emendamento riguarda la tabella allegato B, che prevede quale prezzo massimo richiesto dal fornitore lire 2.490, cui corrisponde un prezzo di vendita di lire 13 mila il chilogrammo.

Ora, vi sono dei trinciati da pipa di produzione inglese i quali, pur essendo richiesti dal pubblico, non possono essere venduti in Italia in quanto il loro prezzo di cessione è più elevato di quello contemplato come massimo nella tabella innanzi indicata, per cui, nel so-

stituirli, si è provveduto ad allungarla, mantenendo però fermo il criterio di determinazione dell'imposta precedentemente adottato. In tal modo sarà possibile all'Amministrazione di venire incontro alle esigenze dei consumatori che richiedono trinciati inglesi e soddisfare anche l'aspettativa dei turisti i quali possono trovare i prodotti che abitualmente fumano.

Il secondo emendamento riguarda la sostituzione della seconda parte della tabella allegata *D* relativa ai sigaretti altri. Per esigenze tecniche questa tabella è stata modificata in quanto i prezzi indicati nella prima colonna, riferiti cioè a quelli richiesti dal fornitore, non sono più in linea con il costo di questi prodotti che richiedono per la loro confezione alcuni tabacchi greggi di gusto particolare e quindi di prezzi più elevati.

Con l'emendamento proposto la tabella viene anche parzialmente allungata, nella prospettiva, già descritta per i trinciati, di poter inscrivere in tariffa sigaretti d'importazione, richiesti particolarmente dai turisti stranieri che vengono in Italia.

La nostra Commissione è chiamata inoltre ad esaminare, per l'abbinamento previsto dal Regolamento, data l'analogia della materia, la proposta di legge n. 1054 dell'onorevole Castellucci ed altri, avente per oggetto: « Provvedimenti in favore dei rivenditori di generi di monopolio ».

Infatti, è sufficiente considerare le tabelle allegate al disegno di legge n. 1860, che stabiliscono — tra l'altro — gli importi spettanti al rivenditore a titolo di aggio, per rilevare la connessione con la proposta di legge n. 1054 che, fra l'altro, intende modificare tali importi, tenuto conto delle particolari difficoltà in cui si sarebbe venuta a trovare la categoria interessata.

In riferimento alla precedente regolamentazione, di cui è fatto cenno nella proposta di legge n. 1054, mentre gli importi dovuti ai rivenditori, a titolo d'aggio, sono rimasti nella stessa misura indicata nelle tabelle del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 157, quelli di competenza dell'Amministrazione dei monopoli sono stati, invece, con successivi provvedimenti, sensibilmente aumentati.

La precaria situazione della categoria dei rivenditori è stata oggetto di vaste sollecitazioni sulla stampa ed attraverso numerose interpellanze ed interrogazioni parlamentari, provenienti da quasi tutti i settori della Camera, e di essa si è fatta interprete la proposta di legge n. 1054, del collega Castellucci ed

altri, che mette in rilievo, lo stato di disagio che la categoria lamenta da tempo, soprattutto in seguito all'aumento del costo della vita e degli oneri di gestione che, come è noto, sono tutti a carico dei rivenditori.

Di tale situazione si è reso conto il Governo, al nome del quale il Sottosegretario senatore Valsecchi, nella seduta del 19 maggio, comunicava che il Ministero delle finanze, per venire incontro alle richieste della categoria interessata, ha preso la iniziativa di modifiche alle tabelle allegate al disegno di legge, per cui va preso atto della buona volontà del Governo, in quanto, anche se in misura diversa da quella richiesta, dimostra, nonostante le restrizioni di carattere generale, evidente comprensione delle difficoltà prospettate.

Sul merito dei provvedimenti, in ordine alle preannunciate modifiche delle tabelle in vigore, nonché ai motivi di fondo della materia in esame, mi sembra poter trarre le seguenti considerazioni.

L'aggio attuale sulle vendite è del 6 per cento al lordo, in quanto le tabaccherie debbono sostenere le spese riguardanti l'esercizio, affitto locali, trasporto del tabacco, personale, tasse, luce, gas, acqua, assicurazioni ecc. oltre a rifondere l'Amministrazione dei monopoli, quando il reddito supera le lire 400 mila, cospicui canoni e sopracanonici che oltrepassano, nel complesso delle vendite, il 20 per cento dell'aggio, per cui il compenso, al netto, secondo la tesi della categoria, si riduce al 3,50-4 per cento; da ciò si dovrebbero trarre il sostentamento delle famiglie interessate e le spese generali.

Le difficoltà di questo settore, rappresentato nella grande maggioranza da piccoli operatori, possono essere confermate dal fatto che su 50 mila rivenditori, ben 32 mila hanno un reddito inferiore a lire 400 mila annue lorde.

L'incremento delle vendite e le aumentate esigenze della distribuzione, rendono evidentemente pesante anche la situazione delle tabaccherie con redditi maggiori, se si considera che in una rivendita, con un reddito medio di un milione e mezzo lordo, è richiesta la presenza di almeno due persone con orari che vanno dalle 12 alle 18 ore giornaliere, per cui la gestione diventa impossibile quando debba ricorrere a personale estraneo alla famiglia, con tutti gli oneri che comporta, mentre non si può non riconoscere che gli stessi elementi appartenenti alla famiglia, dediti alla distribuzione dei generi di monopolio hanno pur diritto ad un congruo compenso.

Ma allo stato attuale delle cose, la categoria sostiene che il residuo margine non riesce

a dare disponibilità sufficienti ad assicurare neppure un terzo delle retribuzioni previste per analoghe attività.

La proposta di legge n. 1054 prospetta, per quanto riguarda i generi di monopolio, la soluzione dell'aumento differenziato, allo scopo di favorire le rivendite di minor reddito, dal 6 al 10 per cento, per gli esercizi con reddito al di sotto delle lire 400 mila, dal 6 all'8 per cento per quelli a reddito superiore.

L'abbinamento delle due iniziative, per la parte relativa all'aggio sulla vendita dei generi di monopolio, fa considerare la opportunità, data anche l'urgenza di andare incontro alla categoria, di mantenere per ora il compenso, secondo il criterio dell'aggio unico aggiornando gli importi dovuti al rivenditore, di cui alle tabelle allegate al disegno di legge n. 1860, con l'aumento almeno dell'1 per cento, l'onere del quale, di fronte a quello di oltre 15 miliardi previsto dalla proposta di legge 1054, sarebbe ridotto a non più di cinque miliardi, se si considera che l'erario ne recupera una parte attraverso canoni e sopracanoni e tasse relative.

Tale aumento, mediamente suddiviso fra le 54 mila rivendite esistenti in tutta Italia, verrebbe ad attribuire un miglioramento mensile di lire 7.700, per cui non può non essere sottolineata la preoccupazione con la quale verrebbe contenuta la spesa.

Il disegno di legge n. 1860 potrebbe essere perfezionato, pertanto, con l'aggiornamento delle tabelle allegate, apportando sull'importo spettante al rivenditore l'aumento dell'1 per cento (tabelle A, B, C, D e E riguardanti i tabacchi), mentre per le altre tabelle (F, G e H che trattano prodotti marginali e di poco conto), il compenso potrebbe essere aumentato del 2 per cento.

La maggior spesa può essere affrontata:

a) con l'incremento delle vendite, così come si evince dalle risultanze dell'esercizio 1964;

b) con la corrispondente riduzione dell'imposta di consumo che supera attualmente l'83 per cento delle vendite;

c) con eventuali provvedimenti di carattere straordinario.

Si tratta di una situazione che risente, purtroppo, le maggiori difficoltà dell'attuale misura dell'imposta di consumo, che supera, come si è detto, l'83 per cento delle vendite, al netto di ogni spesa, lasciando un margine di appena il 17 per cento da distribuirsi tra il prezzo al fornitore, le spese dell'Amministrazione dei monopoli, e il compenso al rivenditore.

Né si può pretendere che un servizio come quello delle 54 mila rivendite, che ha acquisito notevoli benemeritenze nei confronti dell'erario, venga fatto in condizioni difficili, anche perché un miglioramento dell'aggio torna a tutto vantaggio dello Stato, con l'incremento delle vendite, lasciando nell'esercizio dell'Amministrazione margini sufficienti a sostenere l'adeguamento di cui trattasi.

La prestazione delle rivendite è nota; sono attività che si reggono prevalentemente con il lavoro familiare e con la integrazione del commercio di altri generi, risorsa questa ultima sulla quale non si può fare affidamento. Né sarebbe equo sostenere che il maggior sacrificio dell'attività integrativa debba essere fatto per far fronte alle difficoltà dovute ai maggiori oneri e ai modesti compensi della vendita dei generi di monopolio.

Sembra opportuno trarre a confronto, per un'equa risoluzione, questa eloquente constatazione: ad esempio, sui 700 miliardi, quale gettito della vendita a tariffa ordinaria dei tabacchi nazionali ed esteri, dal 1 gennaio al 31 dicembre 1964, ammesso che la distribuzione sia venuta tutta tramite le rivendite, senza considerare, cioè, quelle di Stato, l'aggio di spettanza dei rivenditori, al 6 per cento lordo, dà un compenso complessivo di 42 miliardi. L'Amministrazione, però, ne recupera circa 8 per canoni e sopracanoni, per cui, considerando anche le tasse (che i rivenditori com'è noto, pagano al 100 per cento trattandosi di vendite controllate), il compenso, sempre al lordo, in quanto la rivendita deve sostenerne a proprio carico tutte le altre spese di gestione, personale e oneri vari compresi, suddiviso tra 54 mila tabaccherie, non raggiunge neppure le 600 mila lire annue lorde.

Su tale somma gravano tutte le altre spese, non senza i rischi e le responsabilità della gestione, per cui ciò che resta a margine della prestazione, che è di autentico lavoro, non è sufficiente ad assicurare neppure un terzo di una retribuzione minima normale.

Secondo quanto sostiene la categoria, fra le 54 mila rivendite, ne esisterebbero circa 10 mila con un reddito che non raggiunge le 100 mila lire annue, pari, pertanto, a lire 8 mila 300 mensili; 21 mila rivendite con un reddito oscillante fra le 100 mila e le 400 mila annue; mediamente considerate sulla base di lire 20 mila mensili lorde, mentre quelle residue (che sono circa 23 mila) avendo a carico maggiori spese, canoni e sopracanoni, raggiungono un reddito medio di circa un milione e 100 mila lire annue lorde, pari a circa lire 90

mila mensili, con tutti gli oneri e il lavoro a loro carico.

Fra le difficoltà che la categoria lamenta, secondo quanto sostengono anche numerose interpellanze ed interrogazioni parlamentari, sono quelle dovute, in particolare:

— all'eccessivo onere dei canoni e sopracanonici;

— all'insufficienza dell'attuale indennità trasporto sale che non consente di sostenere neppure un terzo della spesa effettiva che le rivendite devono affrontare;

— alla mancanza della indennità trasporto tabacchi, servizio cui devono provvedere a tutto loro carico, mentre in Francia, dove pure esiste il Monopolio, tale trasporto avviene a spese dell'Amministrazione, sino alle sedi delle rivendite;

— alla insufficienza dell'attuale aggio del 6 per cento che è in vigore dal 1959. L'aggiornamento avvenuto in tale anno, a pregiudizio dei rivenditori, portò l'aggio stesso dal 5,60 al 6 per cento annullando, però, il superaggio dell'1 per cento sui prodotti fini;

— da notare che per i prodotti esteri, mentre l'aggio viene aggiornato dal 5 al 6 per cento, a seguito dell'applicazione dei dazi doganali viene, però, imposto al rivenditore l'obbligo di anticipare la quota del dazio stesso, senza compenso alcuno, nonostante l'articolo 4 del Capitolato d'onori d'appalto stabilisca che l'aggio deve essere corrisposto al prezzo di vendita al pubblico.

La categoria, a questo proposito, secondo quanto emerso dalle iniziative parlamentari, chiarisce la questione di cui si è fatto cenno, con questo esempio: un pacchetto di prodotti esteri, venduto al pubblico, costa lire 490; il prezzo convenzionale, su cui il rivenditore percepisce l'aggio, è di lire 370 in quanto, sulla quota del dazio doganale anticipata senza aggio, la somma sinora scoperta di compenso, in danno del rivenditore, è di lire 120 mentre, secondo l'articolo 4 del Capitolato d'onori, anziché l'aggio nella misura di lire 29,40 (sul prezzo di vendita al pubblico) il rivenditore viene a percepire soltanto lire 22,20.

Dal 1959 ad oggi la categoria dei rivenditori ritiene di aver subito un danno di oltre due miliardi.

Ma la questione di merito sta nel ritenere se, a parte l'inadeguatezza dei criteri di compenso, dal 1959 ad oggi la situazione dei rivenditori abbia o meno risentito delle difficoltà di carattere generale che, attraverso l'aumento del costo della vita e degli oneri di ser-

vizio, ne rendano veramente precario lo stato delle gestioni.

È ovvio, a questo proposito, che di fatto anche per le rivendite v'è stato un sensibile aggravio di spese di gestione, in evidente squilibrio con i compensi di vendita che vanno considerati in rapporto all'effettivo servizio che esse prestano, nell'interesse dell'erario e a disposizione del pubblico, in un settore che ne qualifica gli oneri, i rischi e le responsabilità, attraverso precise norme di legge che ne regolano i rapporti e gli obblighi con l'Amministrazione dei monopoli.

Tale situazione, anche in ordine alle conseguenze che la categoria si era prospettata con la presentazione del disegno di legge n. 1860, attraverso le tabelle che intendevano acquisire i vecchi compensi dei quali da tempo — invece — si chiedeva l'aumento, mette in essere i motivi della proposta di legge n. 1054.

Dagli argomenti indicati nelle iniziative parlamentari risulta che, ai fini dell'approfondimento della questione, lo stesso Ministero delle finanze consentiva un esame collegiale da parte di un'apposita commissione di studio, formata da rappresentanti dell'Amministrazione e della categoria, che avrebbe formulato, in via transitoria, proposte in materia.

Il preannunciato intervento del Governo lascia sperare che si possa giungere ad una equa soluzione, mentre, pur considerando da un lato le difficoltà di bilancio, dall'altro non può essere ignorato il disagio d'una categoria di cui l'erario ha bisogno, costituita per di più da operatori autonomi, con gestioni a carattere familiare, che ne qualificano la prestazione nei riflessi del lavoro che svolgono, per convincersi della delicatezza del problema anche nei suoi aspetti umani, sociali ed economici.

Tali aspetti sono stati sottolineati dalla sensibilità della V. Commissione bilancio e partecipazioni statali che, in sede di parere al disegno di legge n. 1860, ha interessato la nostra Commissione di merito per « il preventivo apprezzamento di talune prospettate richieste concernenti l'aumento e una nuova disciplina dell'aggio a favore dei rivenditori », confermando nei suoi successivi pronunciamenti, nelle sedute del 5 e 21 maggio, la migliore comprensione per le richieste della categoria.

Se si confrontano i relativi provvedimenti in materia di tariffe sul prezzo di vendita dei tabacchi, secondo le tabelle all'uopo citate, risulta, come si è detto all'inizio, che dal 1959 ad oggi, mentre le competenze dell'Amministrazione dei monopoli sulla vendita dei



## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

tabacchi sono state raddoppiate, gli aggi dei rivenditori, nonostante che anche per essi gli aumenti si siano fatti sentire in misura più pesante in quanto trattasi di gestioni a lavoro autonomo, sono rimasti quelli di prima, anzi, aggiornati allora in modo sfavorevole per le rivendite.

A parte il fatto dell'eccessiva incidenza dell'imposta di consumo che, come si è detto, assorbe oltre l'83 per cento delle vendite dei tabacchi, per cui sarebbe equo rivederne la misura in favore soprattutto dei servizi di distribuzione dai quali l'erario, in forma così determinante, ritrae, senza rischi e responsabilità, un gettito annuo così cospicuo, si ha motivo di ritenere una congrua sistemazione dell'aggio ai rivenditori, almeno con un aumento unico dell'4 per cento sulle vendite dei tabacchi, non solo aderente alle legittime preoccupazioni di cui si è fatta interprete la proposta di legge del collega Castellucci, largamente sostenuta da autorevoli iniziative parlamentari, ma conveniente anche per l'erario stesso, in quanto l'impegno della categoria, attraverso questo intervento da tempo atteso, potrebbe riprendere in un clima di maggiore serenità e rendimento, a tutto vantaggio delle vendite e del loro incremento, nell'interesse stesso dello Stato.

L'aggiornamento dell'aggio su tali basi dovrebbe essere apportato nelle tabelle A, B, C, D e E allegate al disegno di legge n. 1860, mentre per i generi previsti nelle successive tabelle F, G e H, data la modesta incidenza dei loro valori, l'aggio ai rivenditori potrebbe essere aumentato del 2 per cento.

Poiché il provvedimento di cui al disegno di legge n. 1860 verrebbe ad assorbire, per quanto riguarda i tabacchi e gli altri generi di monopolio da esso previsti, la richiesta contenuta nella prima parte della proposta di legge n. 1054, allo stesso disegno di legge, sulla scorta delle considerazioni enunciate, dovrebbero essere apportate due modifiche con i seguenti emendamenti:

all'articolo 2, secondo comma, dopo le parole: « ... della vendita », aggiungere: « , importo che è anticipato dalla Amministrazione dei monopoli », se si tien conto delle ragioni sostenute dalla categoria per quanto riguarda la quota sul dazio doganale che viene anticipata dai rivenditori senza alcun compenso d'aggio;

all'articolo 5, secondo comma, dopo le parole: « ... annesse alla presente legge », aggiungere: « salvo le variazioni che si rendessero necessarie, con provvedimenti analoghi a quelli previsti dall'articolo 2, sentiti in

merito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato e la organizzazione sindacale più rappresentativa dei rivenditori di generi di monopolio », e ciò per realizzare un maggiore equilibrio alle determinazioni previste.

La proposta di legge n. 1054 prevede altresì l'aumento degli aggi sulla vendita dei valori bollati, il che non ha alcun riferimento alla specifica regolamentazione di cui al disegno di legge n. 1860 e alla parte della proposta n. 1054 riguardante gli aggi sulla vendita dei generi di monopolio.

È evidente che si tratta di due distinti settori di vendite, anche se rientranti nella competenza dello stesso Ministero delle finanze, atteso altresì che le rivendite hanno l'obbligo per legge di distribuire valori bollati e postali.

Le difficoltà che la categoria lamenta, anche in fatto di valori bollati, sono dovute all'aumentato costo della vita e dei servizi di gestione che le rivendite adempiono nell'interesse dello Stato e del pubblico, osservando, tra l'altro, orari di vendita sconosciuti ad altre categorie di operatori.

Viene rilevato a tale riguardo come, di fronte all'incremento delle vendite dal 1953 ad oggi, come quantità e qualità di bollati, anche il compenso del rivenditore avrebbe dovuto procedere di pari passo, tenendo anche conto del notevole maggior impiego di capitali che l'approvvigionamento dei bollati richiede per far fronte alla distribuzione al pubblico nell'espletamento di un'attività che, anche sotto questo riflesso, non può definirsi « privatistica », dati i requisiti, gli obblighi e le responsabilità che caratterizzano la concessione di una rivendita.

Le rivendite percepiscono a tutt'oggi, nonostante da vari anni abbiano richiesto un congruo aggiornamento, l'aggio di vendita sui valori bollati che è del 2 per cento oltre i 15 milioni di valori, del 3 per cento sino a questo limite.

La proposta di legge n. 1054 chiede l'aumento dell'aggio dal 3 al 4 per cento sino al valore di 15 milioni, venendo così ad incoraggiare le rivendite più piccole; dal 2 al 3 per cento per le vendite di valori superiori.

È da notare che nell'alternarsi delle trattative, che sono pendenti da diversi anni, non mancarono sollecitazioni da parte dello stesso Ministero delle finanze a quello del tesoro a sostegno di un'equa revisione di tale trattamento. Né può considerarsi influente a tale scopo, almeno nella misura strettamente necessaria, il recente aumento della carta bollata, il cui valore rappresenta, nel complesso

dei bollati, soltanto il 20 per cento delle vendite.

Tale aumento, anzi, per evidenti ragioni di equilibrio, dovrebbe indurre a stabilire un congruo aumento al limite attualmente previsto dei 15 milioni, nella misura almeno di 30 milioni, riservando a tale settore, che interessa le rivendite di più modeste proporzioni, l'aggio più favorevole.

La categoria dei rivenditori ha fatto presente come le vendite abbiano avuto una contrazione, a tutto danno dei rivenditori, a seguito dell'attuazione della legge 24 gennaio 1962, n. 22, sulla meccanizzazione dell'imposta di bollo, nonché della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul nuovo regime tributario dei contratti di locazione degli immobili urbani che ha ridotto fortemente la distribuzione delle marche I.G.E. attraverso le rivendite.

Il maggiore onere dovuto all'aumento proposto, nella misura cioè del 4 per cento sino al valore di 15 milioni e del 3 per cento sui valori superiori, sarà sufficientemente compensato dall'incremento delle vendite dei bollati e dal maggiore impegno che vi potranno dedicare le tabaccherie.

Se la Commissione ritenesse di accantonare questa parte della proposta di legge n. 1054, non avendo attinenza alla materia che intende regolare, con le modifiche alle tabelle e i proposti emendamenti, il disegno di legge n. 1860, sarebbe opportuno che essa interessasse, con un ordine del giorno, il Governo a promuovere eventuali iniziative in merito; a meno che non ritenga di nominare un Comitato ristretto per approfondire l'argomento e proporre idonee soluzioni in materia di valori bollati.

Anche l'aggio sulla vendita dei valori bollati, secondo le proteste della categoria, è irrisorio. L'attuale compenso del 2,50 per cento risale al 1947. Nonostante che sin d'allora fossero state date assicurazioni per un'equa revisione, la misura è rimasta quella. La distribuzione dei valori postali, data la fragilità del materiale e la vendita spicciola che viene praticata, richiede pazienza nonché un pesante orario di servizio per essere a disposizione del pubblico con la prescritta continuità, per cui la prestazione delle rivendite andrebbe meglio considerata.

A conferma di ciò viene fatto osservare, ad esempio, come la vendita di 200 francobolli in un giorno, da lire 30 ciascuno, mentre dà all'erario un valore complessivo di lire 6 mila, riconosce attualmente alla tabaccheria un compenso di lire 150.

Nel formulare pertanto l'augurio, anche in relazione agli annunciati provvedimenti del Governo, che ogni migliore possibile comprensione venga riservata ad una benemerita categoria di operatori autonomi dei quali lo Stato si serve per l'espletamento di un servizio di pubblico interesse, realizzando un cospicuo gettito in favore dell'erario, riassumo così le conclusioni:

1) aggiornare gli importi spettanti al rivenditore quale aggio sulla vendita dei tabacchi nelle tabelle *A, B, C, D* e *E* allegate al disegno di legge n. 1860, con l'aumento dell'1 per cento.

L'interessamento del Governo e le iniziative preannunciate nella scorsa seduta dal Sottosegretario Valsecchi per venire incontro alle richieste dei rivenditori, hanno confermato nel ritocco operato, a decorrere dal 24 corrente, al prezzo di due qualità di sigarette, con provvedimento del Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

Infatti, un eventuale aumento dell'aggio ai rivenditori dal 6 al 7 per cento che importerebbe una maggiore spesa di lire 6 miliardi e 800 milioni circa, (che, con il recupero di canoni, sopracanonici e tasse, si ridurrebbe a circa 5 miliardi) avrebbe quasi tutta la copertura nella maggiore disponibilità dovuta al detto ritocco, tenendo altresì conto del naturale incremento delle vendite, così come si evince dall'andamento dell'esercizio in corso.

L'aumento di lire 10, al pacchetto da 20 pezzi, delle sigarette Esportazioni Super senza e con filtro, considerando che si tratta complessivamente di non meno di 8 milioni e 500 mila chilogrammi di tabacco equivalenti a 425 milioni di pacchetti da 20 pezzi (un chilogrammo di tabacco costituisce 50 pacchetti) procura un gettito di non meno di 4 miliardi e 250 milioni che sarebbero sufficienti a realizzare una soluzione, se non conforme all'attesa della categoria, improntata ad una maggiore comprensione.

Il maggior compenso, mediamente suddiviso tra 54 mila rivendite, rappresenterebbe, in via approssimativa, un reddito di lire 90 mila annue lorde, pari a lire 7.500 mensili;

2) apportare un aumento del 2 per cento ai prodotti marginali di monopolio, di cui alle tabelle *F, G* e *H* allegate al disegno di legge n. 1860, sull'importo dovuto al rivenditore;

3) con la seguente proposta di emendamento al disegno di legge in parola:

articolo 2, secondo comma, dopo le parole: « .. della vendita », aggiungere: « importo che è anticipato dall'Amministrazione dei monopoli »;

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

articolo 5, secondo comma, dopo le parole: « ... annesse alla presente legge », aggiunge: « salvo le variazioni che si rendessero necessarie, con provvedimenti analoghi a quelli previsti dall'articolo 2, sentito in merito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato e la organizzazione sindacale più rappresentativa dei rivenditori di generi di monopolio ».

Per quanto concerne la parte riguardante l'aumento degli aggi sulla vendita dei valori bollati, di cui alla proposta di legge n. 1054, nonché la situazione in generale della categoria dei rivenditori, propongo all'attenzione della Commissione il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in relazione alla particolare situazione dei rivenditori di generi di monopolio e alla collaborazione che essi svolgono in favore dell'erario,

invita il Governo

a promuovere un apposito esame dei problemi connessi ai rapporti con l'Amministrazione dei monopoli, attraverso una Commissione di studio, annunciata a suo tempo dal Ministro delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della categoria, per eventuali proposte ai fini della migliore sistemazione dei rapporti stessi, considerando altresì, in ordine ad eventuali idonee iniziative, la richiesta dei rivenditori per un equo aggiornamento dell'aggio sulla vendita dei valori bollati e postali ».

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Turnaturi per la sua completa relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Signor Presidente. Mi pare che a questo punto sia preliminarmente necessario dare la parola al Rappresentante del Governo, perché abbiamo sentito dire che, a seguito di trattative, sarebbe intervenuto un accordo fra l'Associazione che rappresenta questi lavoratori, ed il rappresentante dei Monopoli di Stato.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Una considerazione preliminare, indipendentemente dall'accordo sul quale farò una dichiarazione, è che nell'opinione comune il Governo — almeno per quel che riguarda l'esperienza del Ministro delle finanze — deve preventivamente trovare l'accordo con coloro con i quali viene a trattare, quasi che il Governo non avesse altre preoccupazioni relative a categorie e a rappresentanze di interessi esclusi dalle trattative.

RAFFAELLI. Il problema riguarda lei...

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lei ha chiesto che il Governo facesse una dichiarazione e il Governo la fa: se non le garba così, il Governo tace e non risponde più alla sua richiesta.

RAFFAELLI. Non vorrei che si cadesse nell'equivoco: noi abbiamo fatto una richiesta, ma non abbiamo fatto alcun apprezzamento di merito: il giudizio che sta dando lo onorevole Sottosegretario, a mio parere, non riguarda la precisa domanda rivoltagli.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo riferirmi alla totalità dei problemi, quando ci si occupa di un determinato argomento. Trattando del prezzo del tabacco credo che sia dovere del Governo non dimenticare nemmeno i consumatori, in quanto ogni qual volta si propone un aumento questo aumento non può non ricadere su di essi.

Ed ora vengo al cosiddetto accordo. Io ho qui un appunto del 6 novembre 1964 con cui la parte interessata faceva presente le sue ragioni, pur sapendo che l'adozione di un provvedimento di variazione, in questo campo, non potrebbe avvenire che con una decisione del Parlamento, data la struttura della nostra legislazione in materia, in base alla quale l'aggio sui tabacchi spettante ai tabaccai rappresenta una delle quattro quote in cui si ripartisce il prezzo di rivendita al consumo. Benché i rappresentanti della F.I.T. abbiano sostenuto presso il Monopolio di aspirare ad un aumento di aggio non inferiore all'uno per cento, purtuttavia il Governo nell'intento di contemperare le esigenze del bilancio dei consumatori e quelle della categoria, ha ritenuto di poter aderire parzialmente alla richiesta apportando un aumento dello 0,50 per cento.

CASTELLUCCI. Ringrazio l'onorevole relatore dell'ampia e forbita relazione con cui ha illustrato anche le esigenze che sono alla base della proposta di legge che con altri colleghi ho avuto l'onore di presentare.

Quanto al merito, allo stato attuale delle cose, non posso che aderire alla proposta del Governo secondo il parere espresso dalla Commissione bilancio, per ciò che attiene all'aggio per le rivendite dei tabacchi. Per quanto invece ho richiesto con la mia proposta di legge in riferimento ai valori bollati, aderisco all'ordine del giorno presentato dall'onorevole relatore.

BIMA. Penso che dobbiamo tutti essere grati all'onorevole relatore per la relazione svolta, ma devo dire che quello che mi ha particolarmente colpito è stato il constatare

come ci sia una gran massa di piccoli rivenditori i quali si trovano in difficoltà, non ricavano cioè dalla vendita dei generi di monopolio quei corrispettivi che dovrebbero ricavare; per cui, se guardassimo al metodo di applicazione della legge, dovremmo dire che forse il criterio di un aumento differenziato sarebbe più logico e più giusto.

Tuttavia il criterio suggerito scardinerebbe naturalmente tutta l'impostazione seguita da un decennio e ciò ritarderebbe il beneficio di questo sia pur tenue aumento dell'aggio spettante ai rivenditori.

Per questo motivo sono d'accordo sulle considerazioni espresse dal Sottosegretario. D'altra parte forse non abbiamo sufficientemente valutato quello che ha detto il Sottosegretario allorché ha accennato che in via amministrativa il Governo intendeva venire incontro ai rivenditori stabilendo — direi — un sistema di indennizzo per le spese di trasformazione.

**PRESIDENTE.** Solo per quanto riguarda il sale, non anche per i valori bollati.

**BIMA.** Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di esaminare anche questo problema dal momento che si può risolvere in via amministrativa, perché mi hanno detto che le incidenze per le spese in questione sono abbastanza forti soprattutto per quelle rivendite che hanno introiti scarsi.

Comunque, credo che convenga accettare la proposta del rappresentante del Governo di rinviare ad una prossima occasione una migliore strutturazione di tutto il sistema.

**MATARRESE.** Credo si sia chiarito che in questa occasione non si è voluto imporre un sistema di discussione basato su un preventivo accordo del Governo con le categorie interessate. In questo caso infatti l'accordo fra Governo e sindacati doveva servire come orientamento per la discussione, ma non doveva necessariamente essere ratificato dal Parlamento.

Io comunque non ritengo logico e giusto un trattamento uguale per tutti quando sappiamo che una grande maggioranza dei rivenditori si trova in una situazione economica molto diversa rispetto a quella di una piccola minoranza. In questa situazione fissare per tutti la stessa percentuale significa dare ad alcuni centomila lire in più e agli altri solo 36 mila o 40 mila, provocandone il malcontento.

Se il sindacato ha accettato va bene, ma non credo che faremmo una bella figura ratificando l'accordo ed assumendo in Parlamento questa responsabilità. Se l'aumento ci

deve essere vogliamo sia graduato, non uguale per tutti. Si può cercare di definire entro quali limiti ridurre le entrate, ma non si scardina niente perché i calcoli si possono fare con le macchine elettroniche.

Circa poi l'assioma del Sottosegretario, secondo cui tutti gli aumenti dovrebbero ricadere sul consumatore, non sono d'accordo; ed in proposito ricorderò soltanto due esempi che sono passati dinanzi alla nostra Commissione. Anzitutto quando si trattò di ridurre di un decimo la tassa di bollo sulle operazioni di Borsa, fu il Bilancio dello Stato a pagarne le conseguenze e non i cittadini consumatori; analogamente quando si trattò di proporre che 240 miliardi di oneri sociali non fossero pagati dalle industrie, anche allora fu il Bilancio dello Stato a sopportarne le conseguenze. Quando invece si tratta di pochi miliardi che devono essere suddivisi fra 34 mila lavoratori (è questo il caso) che non raggiungono un reddito di 400 mila lire annue, allora si avanzano infinite difficoltà e si dice: « se volete aumentare il reddito delle rivendite di tabacchi, aumentate il prezzo di vendita », mentre il Governo percepisce già l'83 per cento sul prezzo di questo consumo popolare — non solo — ma la tassa incide maggiormente proprio sui tipi più popolari di sigarette.

Il problema si può risolvere, e noi siamo favorevoli alle rivendicazioni della categoria, ma sempre in modo che chi ha già più bisogno ricavi i maggiori benefici.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

**TURNATURI, Relatore.** Forse la mia relazione è stata un po' lunga, ma l'ho ritenuto necessario per la chiarezza. Mi sono infatti sforzato d'essere il più possibile perspicuo nei riguardi della Commissione. Ho dato atto della buona volontà della maggioranza nei confronti della proposta di legge Castellucci ed altri, la quale prevede l'applicazione di un meccanismo differenziato dell'aumento dell'aggio in rapporto all'attuale aggio delle piccole rivendite, appunto per consentire un aumento a favore delle rivendite più deboli, che si trovano in gravi difficoltà, come quelle dei paesi sperduti di montagna dove le gestioni sono a volte passive.

A questo punto vorrei ricordare che le piccole rivendite di cui trattasi sono spesso gestite da persone che hanno dato un contributo al Paese. È vero infatti che si deve tener conto del consumatore, ma non si deve neppure dimenticare che vi sono rivenditori invalidi

o vedove di guerra. E questa mi sembra una doverosa considerazione da tener presente.

Onorevoli colleghi, sembrava al vostro relatore di dovervi sottoporre delle soluzioni in ordine al problema dell'aggio, perché, pur non avendo il minimo dubbio sulla bontà dell'azione svolta dalla federazione tabaccai, è vero che dal punto di vista psicologico il problema è fermo. Anche se si ottenesse un aumento dal 6 al 7 per cento, non potremmo dire che il problema sarebbe definitivamente risolto ma soltanto differito.

Ora, io non pretendo di ritoccare l'aggio con un altro decreto-legge perché sarebbe poco pratico. Io ho proposto una soluzione pratica secondo i miei calcoli, e non dico di essere infallibile. Questo ritocco della misura dell'aggio dal 6 al 6,50 per cento comporterebbe, tenendo conto che una parte delle spese tocca all'Amministrazione, una spesa di 2 miliardi e 460 milioni, e fra questa cifra e quella che comporterebbe l'aumento fino al 7 per cento vi è una lieve differenza.

Comunque per non ritardare l'approvazione del disegno di legge vivamente attesa dalla categoria, mi dichiaro favorevole alla proposta del Governo che invito peraltro a prendere in considerazione il problema nel suo complesso, in modo da addivenire quanto prima ad una organica razionale disciplina del settore.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non vi dico una novità, onorevoli colleghi, se affermo che il problema dell'aggio differenziato lo ha studiato attentamente anche la Direzione generale dei Monopoli; ed è evidente che se non l'ha potuto prendere in considerazione vi è una buona ragione.

E la ragione principale è questa: dagli studi eseguiti si è rilevato che vi sono rivendite a diverse categorie di reddito. Una graduazione differenziata dell'aggio secondo il reddito delle rivendite, costringerebbe ad una distribuzione dello stesso aggio « a posteriori », costringendo l'Amministrazione ad una pesante contabilità e farebbe sorgere rivendicazioni in serie. Per evitare questo si è dovuti ricorrere all'aumento indifferenziato dell'aggio; e a questa determinazione è venuto il Ministero dopo aver studiato attentamente la situazione.

Un'altra considerazione debbo fare: quando si parla di aggio ai tabaccai, si pensa solamente che abbiamo a che fare con una categoria che vive delle 5-600 mila lire annue che ricava dalla vendita dei tabacchi.

Ma il tabacco, in genere, non è che una delle merci che vengono vendute nel negozio,

e la prova è data dalle numerosissime richieste che continuamente pervengono al Ministero per l'apertura di nuove rivendite — richieste che vengono evase solamente tenendo conto dell'esistenza di un numero minimo di abitanti e delle possibilità dei trasporti — il che significa che l'averne nel proprio negozio una rivendita di tabacchi è considerato dal negoziante un grosso elemento d'attrazione. Il prezzo di vendita di un qualsiasi bar, se ad esso è abbinata una rivendita di tabacchi, sale notevolmente. Se ci rendiamo conto di queste cose, allora potremo anche spiegarci il fatto degli alti prezzi raggiunti quando la rivendita va all'asta. Vorrei ricordare che per le rivendite che vanno all'asta nelle varie città italiane si offrono milioni, quasi sempre non meno di sei, in città come Roma; cifre proporzionali in altre città minori.

Non bisogna poi dimenticare che in questi anni è stato variato più volte il prezzo di vendita dei tabacchi, il che significa che, essendo l'aggio proporzionale al prezzo di vendita, la variazione del prezzo base di vendita dei tabacchi ha determinato un incremento del reddito della rivendita, a parità di quantità di tabacchi venduti.

Vorrei ricordare un'altra cosa, cioè che da due anni a questa parte l'amministrazione ha concesso ai rivenditori di pagare dopo la vendita, non prima, così da eliminare le lamentele di chi era costretto a prendere il denaro dalla banca prima di aver effettuato le vendite.

Debbo dire che l'aggio del 6 per cento, attualmente in vigore, deve essere valutato inquadrandolo nel complesso del sistema e nell'ambito delle concessioni che lo Stato ha fatto per migliorare la situazione. Ma tuttavia non giudichiamo alla luce di chi vive esclusivamente di tabacco, perché non c'è nessuno in questa situazione. Le rivendite di solo tabacco sono gestite direttamente dal Monopolo e sono appena tre in Roma, una a Milano ed una a Venezia, e lo Stato le mantiene per mostrare tutta la gamma della sua produzione, ma queste rivendite non attuano assolutamente la concorrenza alle altre.

Bisogna quindi inquadrare in questo modo il problema e una volta postolo nei giusti termini si capisce anche il significato dell'aumento dello 0,50 per cento dell'attuale aggio.

LORETI. Allora si potrebbe limitare l'aumento al 6,50 per cento soltanto in favore delle rivendite che hanno un reddito inferiore alle 400 mila lire annue, perché se lo Stato ha un'utilità nel ritoccare le tariffe con aumento proporzionale...

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è una esperienza atipica: nel campo industriale se uno vende centomila o duecentomila deve sopportare rischi in proporzione, e questo mi sembra un sistema da rispettare dal punto di vista commerciale. L'industriale non può fare i conti in funzione del reddito dei propri agenti a concessionari.

LORETI. In situazione di concorrenza sì.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi consideriamo il monopolio dei tabacchi che ha un suo prezzo di vendita. Fortunato chi vende molto; meno chi vende meno.

LORETI. Sì, ma tentiamo di introdurre un criterio sociale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma il criterio sociale si attua con il gioco dei canoni e sopraccanoni ove si superino determinati limiti di incasso.

Se guardate una tabella di aliquote effettivamente percepite, vedrete che sono decrescenti in funzione della grandezza dell'attività: perché più si incassa oltre un certo limite, più gioca il canone ed il sopraccanone. Questo contemperamento si fa automaticamente: il 6 per cento è netto fino ad un certo *plafond* oltre il quale è aumentato il canone.

Circa l'ordine del giorno presentato dal Relatore, faccio presente che il problema non interessa soltanto il Ministero delle finanze ma anche quello delle poste e telecomunicazioni. Comunque il Ministro ha già nominato una Commissione di studio per esaminare i rapporti con monopolio, che prenderà contatti con i singoli rappresentanti dei lavoratori, magazzinieri, coltivatori, concessionari, dipendenti del monopolio ecc.

TURNATURI, *Relatore*. Propongo sia assunto come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 1860.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore.

(È approvata).

Passiamo agli articoli dei quali darò lettura e che, non avendo il Relatore presentato gli emendamenti preannunciati, e non essendovi altri emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G e H, annesse alla presente legge, è stabilito, in relazione a ciascun prezzo richiesto dal fornitore dei generi soggetti a monopolio fiscale, l'ammontare dell'imposta di consumo cui sono assoggettati i generi stessi, nonché gli

importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei Monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio.

Il totale costituisce la tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente articolo 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro per le finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso Consiglio di amministrazione per i rimanenti.

Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.

(È approvato).

#### ART. 3.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato è esonerata dal pagamento, all'atto dell'importazione, dei diritti di confine dovuti sui generi soggetti a monopolio fiscale previsti nelle tabelle annesse alla presente legge, ad essa destinati per la vendita al pubblico.

I diritti di confine, riscossi nella misura vigente all'atto della vendita, a norma dell'articolo 2, sono dalla stessa Amministrazione dei Monopoli versati ai competenti capitoli del bilancio dello Stato.

(È approvato).

#### ART. 4.

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per i quantitativi eccedenti i quattro chilogrammi.

Per i tabacchi lavorati introdotti ai sensi del precedente comma è dovuta, oltre al dazio doganale, una sovrimposta pari a quella prevista all'articolo 1 per i prodotti della stessa marca iscritta nella tariffa di vendita o, in mancanza, per la marca iscritta in tariffa il cui prezzo (prezzo richiesto dal fornitore) sia più prossimo al valore accertato in dogana dei tabacchi introdotti.

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le modalità per l'introduzione dei tabacchi lavorati di cui al presente articolo, al fine di assicurare la legittimità della loro detenzione e circolazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.

(È approvato).

## ART. 5.

Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale già iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si renda necessaria la loro variazione con la procedura prevista al precedente articolo 2.

L'ammontare dell'imposta di consumo, nonché gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei Monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio sono stabiliti, per ciascuno dei

prezzi di cui al precedente comma, nelle stesse misure previste nelle tabelle annesse alla presente legge.

(È approvato).

## ART. 6.

Sono abrogati gli articoli 51 e 53 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, la legge 11 aprile 1959, n. 137, e la legge 21 ottobre 1960, n. 1314.

(È approvato).

## ART. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle allegate al disegno di legge. Do lettura della tabella A.

## TABELLA ALLEGATO A

## TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
240	1.060	110	90	1.500
560	1.210	110	120	2.000
840	1.400	110	150	2.500
1.120	1.590	110	180	3.000
1.400	1.780	110	210	3.500
1.680	1.970	110	240	4.000

Per la tabella A il Governo ha presentato il seguente testo sostitutivo di cui do lettura e che pongo in votazione.

## TABELLA ALLEGATO A

## TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
240	1.053	110	97	1.500
560	1.200	110	130	2.000
840	1.388	110	162	2.500
1.120	1.575	110	195	3.000
1.400	1.763	110	227	3.500
1.680	1.950	110	260	4.000

(È approvata).

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

Do lettura della tabella B.

## TABELLA ALLEGATO B

## TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
480	3.080	200	240	4.000
515	3.280	200	255	4.250
560	3.470	200	270	4.500
605	3.660	200	285	4.750
650	3.850	200	300	5.000
785	3.950	200	315	5.250
830	4.140	200	330	5.500
885	4.320	200	345	5.750
930	4.510	200	360	6.000
975	4.700	200	375	6.250
1.020	4.890	200	390	6.500
1.065	5.080	200	405	6.750
1.120	5.260	200	420	7.000
1.165	5.450	200	435	7.250
1.210	5.640	200	450	7.500
1.255	5.830	200	465	7.750
1.300	6.020	200	480	8.000
1.355	6.200	200	495	8.250
1.400	6.390	200	510	8.500
1.445	6.580	200	525	8.750
1.660	6.600	200	540	9.000
1.715	6.780	200	555	9.250
1.760	6.970	200	570	9.500
1.815	7.150	200	585	9.750
1.870	7.330	200	600	10.000
1.915	7.520	200	615	10.250
1.970	7.700	200	630	10.500
2.025	7.880	200	645	10.750
2.070	8.070	200	660	11.000
2.125	8.250	200	675	11.250
2.180	8.430	200	690	11.500
2.225	8.620	200	705	11.750
2.280	8.800	200	720	12.000
2.335	8.980	200	735	12.250
2.390	9.160	200	750	12.500
2.435	9.350	200	765	12.750
2.490	9.530	200	780	13.000



## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

Per la tabella *B* il Governo ha presentato il seguente testo sostitutivo di cui do lettura e che pongo in votazione.

TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI				
Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
480	3.060	200	260	4.000
515	3.259	200	276	4.250
560	3.448	200	292	4.500
605	3.636	200	309	4.750
650	3.825	200	325	5.000
785	3.924	200	341	5.250
830	4.113	200	357	5.500
885	4.291	200	374	5.750
930	4.480	200	390	6.000
975	4.669	200	406	6.250
1.020	4.858	200	422	6.500
1.065	5.046	200	439	6.750
1.120	5.225	200	455	7.000
1.165	5.414	200	471	7.250
1.210	5.603	200	487	7.500
1.255	5.791	200	504	7.750
1.300	5.980	200	520	8.000
1.355	6.159	200	536	8.250
1.400	6.348	200	552	8.500
1.445	6.536	200	569	8.750
1.660	6.555	200	585	9.000
1.715	6.734	200	601	9.250
1.760	6.923	200	617	9.500
1.815	7.101	200	634	9.750
1.870	7.280	200	650	10.000
1.915	7.469	200	666	10.250
1.970	7.648	200	682	10.500
2.025	7.826	200	699	10.750
2.070	8.015	200	715	11.000
2.125	8.194	200	731	11.250
2.180	8.373	200	747	11.500
2.225	8.561	200	764	11.750
2.280	8.740	200	780	12.000
2.335	8.919	200	796	12.250
2.390	9.098	200	812	12.500
2.435	9.286	200	829	12.750
2.490	9.465	200	845	13.000
2.545	9.644	200	861	13.250
2.600	9.823	200	877	13.500
2.655	10.001	200	894	13.750
2.710	10.180	200	910	14.000
2.765	10.359	200	926	14.250

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

## Segue TABELLA ALLEGATO B

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
2.820	10.538	200	942	14.500
2.875	10.716	200	959	14.750
2.930	10.895	200	975	15.000
2.985	11.074	200	991	15.250
3.040	11.253	200	1.007	15.500
3.095	11.431	200	1.024	15.750
3.150	11.610	200	1.040	16.000
3.205	11.789	200	1.056	16.250
3.260	11.968	200	1.072	16.500
3.315	12.146	200	1.089	16.750
3.370	12.325	200	1.105	17.000
3.425	12.504	200	1.121	17.250
3.480	12.683	200	1.137	17.500
3.535	12.861	200	1.154	17.750
3.590	13.040	200	1.170	18.000
3.645	13.219	200	1.186	18.250
3.700	13.398	200	1.202	18.500
3.755	13.576	200	1.219	18.750
3.810	13.755	200	1.235	19.000
3.865	13.934	200	1.251	19.250
3.920	14.113	200	1.267	19.500
3.975	14.291	200	1.284	19.750
4.030	14.470	200	1.300	20.000
4.085	14.649	200	1.316	20.250
4.140	14.828	200	1.332	20.500
4.195	15.006	200	1.349	20.750
4.250	15.185	200	1.365	21.000
4.305	15.364	200	1.381	21.250
4.360	15.543	200	1.397	21.500
4.415	15.721	200	1.414	21.750
4.470	15.900	200	1.430	22.000
4.525	16.079	200	1.446	22.250
4.580	16.258	200	1.462	22.500
4.635	16.436	200	1.479	22.750
4.690	16.615	200	1.495	23.000
4.745	16.794	200	1.511	23.250
4.800	16.973	200	1.527	23.500
4.855	17.151	200	1.544	23.750
4.910	17.330	200	1.560	24.000
4.965	17.509	200	1.576	24.250
5.020	17.688	200	1.592	24.500
5.075	17.866	200	1.609	24.750
5.130	18.045	200	1.625	25.000

(E approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

Do lettura della tabella C.

TABELLA ALLEGATO C

## SIGARI (a)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
<i>Comuni.</i>				
3.998	2.370	400	432	7.200
4.490	2.630	400	480	8.000
4.680	3.380	400	540	9.000
4.870	4.130	400	600	10.000
5.050	4.890	400	660	11.000
5.240	5.640	400	720	12.000
<i>Altri.</i>				
2.420	6.580	400	600	10.000
2.700	7.240	400	660	11.000
2.980	7.900	400	720	12.000
3.270	8.550	400	780	13.000
3.550	9.210	400	840	14.000
3.830	9.870	400	900	15.000
4.110	10.530	400	960	16.000
4.390	11.190	400	1.020	17.000
4.680	11.840	400	1.080	18.000
4.960	12.500	400	1.140	19.000
5.240	13.160	400	1.200	20.000
5.520	13.820	400	1.260	21.000
5.800	14.480	400	1.320	22.000
6.090	15.130	400	1.380	23.000
6.370	15.790	400	1.440	24.000
6.650	16.450	400	1.500	25.000
6.930	17.110	400	1.560	26.000

(a) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati con foglia di tabacco pesante, fermentati e senza sottofascia.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all' Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
7.210	17.770	400	1.620	27.000
7.500	18.420	400	1.680	28.000
7.780	19.080	400	1.740	29.000
8.060	19.740	400	1.800	30.000
8.340	20.400	400	1.860	31.000
8.620	21.060	400	1.920	32.000
8.910	21.710	400	1.980	33.000
9.190	23.370	400	2.040	34.000
9.470	23.030	400	2.100	35.000
9.750	23.690	400	2.160	36.000
10.030	24.350	400	2.220	37.000
10.320	25.000	400	2.280	38.000
10.600	25.660	400	2.340	39.000
10.880	26.320	400	2.400	40.000
11.160	26.980	400	2.460	41.000
11.440	27.640	400	2.520	42.000
11.730	28.290	400	2.580	43.000
12.010	28.950	400	2.640	44.000
12.290	29.610	400	2.700	45.000
12.570	30.270	400	2.760	46.000
12.850	30.930	400	2.820	47.000
13.140	31.580	400	2.880	48.000
13.420	32.240	400	2.940	49.000
13.700	32.900	400	3.000	50.000
13.980	33.560	400	3.060	51.000
14.260	34.220	400	3.120	52.000
14.550	34.870	400	3.180	53.000
14.830	35.530	400	3.240	54.000
15.110	36.190	400	3.300	55.000
15.390	36.850	400	3.360	56.000
15.670	37.510	400	3.420	57.000
15.960	38.160	400	3.480	58.000
16.240	38.830	400	3.540	59.000
16.520	39.480	400	3.600	60.000
16.800	40.140	400	3.660	61.000

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

## Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all' Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
17.080	40.800	400	3.720	62.000
17.370	41.450	400	3.780	63.000
17.650	42.110	400	3.840	64.000
17.930	42.770	400	3.900	65.000
18.210	43.430	400	3.960	66.000
18.490	44.090	400	4.020	67.000
18.780	44.740	400	4.080	68.000
19.060	45.400	400	4.140	69.000
19.340	46.060	400	4.200	70.000
19.620	46.720	400	4.260	71.000
19.900	47.380	400	4.320	72.000
20.190	48.030	400	4.380	73.000
20.470	48.690	400	4.440	74.000
20.750	49.350	400	4.500	75.000
21.030	50.010	400	4.560	76.000
21.310	50.670	400	4.620	77.000
21.600	51.320	400	4.680	78.000
21.880	51.980	400	4.740	79.000
22.160	52.640	400	4.800	80.000
22.440	53.300	400	4.860	81.000
22.720	53.960	400	4.920	82.000
23.010	54.610	400	4.980	83.000
23.290	55.270	400	5.040	84.000
23.570	55.930	400	5.100	85.000
23.850	56.590	400	5.160	86.000
24.130	57.250	400	5.220	87.000
24.420	57.900	400	5.280	88.000
24.700	58.560	400	5.340	89.000
24.980	59.220	400	5.400	90.000
25.260	59.880	400	5.460	91.000
25.540	60.540	400	5.520	92.000
25.830	61.190	400	5.580	93.000
26.110	61.850	400	5.640	94.000
26.390	62.510	400	5.700	95.000
26.670	63.170	400	5.760	96.000

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

## Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all' Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
26.950	63.830	400	5.820	97.000
27.240	64.480	400	5.880	98.000
27.520	65.140	400	5.940	99.000
27.800	65.800	400	6.000	100.000
28.080	66.460	400	6.060	101.000
28.360	67.120	440	6.120	102.000
28.650	67.770	400	6.180	103.000
28.930	68.430	400	6.240	104.000
29.210	69.090	400	6.300	105.000
29.490	69.750	400	6.360	106.000
29.770	70.410	400	6.420	107.000
30.060	71.060	400	6.480	108.000
30.340	71.720	400	6.540	109.000
30.620	72.380	400	6.600	110.000
30.900	73.040	400	6.660	111.000
31.180	73.700	400	6.720	112.000
31.470	74.350	400	6.780	113.000
31.750	75.010	400	6.840	114.000
32.030	75.670	400	6.900	115.000
32.310	76.330	400	6.960	116.000
32.590	76.990	400	7.020	117.000
32.880	77.640	400	7.080	118.000
33.160	78.300	400	7.140	119.000
33.440	78.960	400	7.200	120.000
33.720	79.620	400	7.260	121.000
34.000	80.280	400	7.320	122.000
34.290	80.930	400	7.380	123.000
34.570	81.590	400	7.440	124.000
34.850	82.250	400	7.500	125.000
35.130	82.910	400	7.560	126.000
35.410	83.570	400	7.620	127.000
35.700	84.220	400	7.680	128.000
35.980	84.880	400	7.740	129.000
36.260	85.540	400	7.800	130.000

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

Per la tabella C il Governo ha presentato il seguente nuovo testo sostitutivo di cui do lettura e che pongo in votazione.

TABELLA ALLEGATO C

SIGARI (a)				
Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
<i>Comuni.</i>				
3.998	2.334	400	468	7.200
4.490	2.590	400	520	8.000
4.680	3.335	400	585	9.000
4.870	4.080	400	650	10.000
5.050	4.835	400	715	11.000
5.240	5.580	400	780	12.000
<i>Altri.</i>				
2.420	6.530	400	650	10.000
2.700	7.185	400	715	11.000
2.980	7.840	400	780	12.000
3.270	8.485	400	845	13.000
3.550	9.140	400	910	14.000
3.830	9.795	400	975	15.000
4.110	10.450	400	1.040	16.000
4.390	11.105	400	1.105	17.000
4.680	11.750	400	1.170	18.000
4.960	12.405	400	1.235	19.000
5.240	13.060	400	1.300	20.000
5.520	13.715	400	1.365	21.000
5.800	14.370	400	1.430	22.000
6.090	15.015	400	1.495	23.000
6.370	15.670	400	1.560	24.000
6.650	16.325	400	1.625	25.000
6.930	16.980	400	1.690	26.000
7.210	17.635	400	1.755	27.000

(a) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati con foglia di tabacco pesante, fermentati e senza sottofascia.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
7.500	18.280	400	1.820	28.000
7.780	18.935	400	1.885	29.000
8.060	19.590	400	1.950	30.000
8.340	20.245	400	2.015	31.000
8.620	20.900	400	2.080	32.000
8.910	21.545	400	2.145	33.000
9.190	22.200	400	2.210	34.000
9.470	22.855	400	2.275	35.000
9.750	23.510	400	2.340	36.000
10.030	24.165	400	2.405	37.000
10.320	24.810	400	2.470	38.000
10.600	25.465	400	2.535	39.000
10.880	26.120	400	2.600	40.000
11.160	26.775	400	2.665	41.000
11.440	27.430	400	2.730	42.000
11.730	28.075	400	2.795	43.000
12.010	28.730	400	2.860	44.000
12.290	29.385	400	2.925	45.000
12.570	30.040	400	2.990	46.000
12.850	30.695	400	3.055	47.000
13.140	31.340	400	3.120	48.000
13.420	31.995	400	3.185	49.000
13.700	32.650	400	3.250	50.000
13.980	33.305	400	3.315	51.000
14.260	33.960	400	3.380	52.000
14.550	34.605	400	3.445	53.000
14.830	35.260	400	3.510	54.000
15.110	35.915	400	3.575	55.000
15.390	36.570	400	3.640	56.000
15.670	37.225	400	3.705	57.000
15.960	37.870	400	3.770	58.000
16.240	38.525	400	3.835	59.000



## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
16.520	39.180	400	3.900	60.000
16.800	39.835	400	3.965	61.000
17.080	40.490	400	4.030	62.000
17.370	41.135	400	4.095	63.000
17.650	41.790	400	4.160	64.000
17.930	42.445	400	4.225	65.000
18.210	43.100	400	4.290	66.000
18.490	43.755	400	4.355	67.000
18.780	44.400	400	4.420	68.000
19.060	45.055	400	4.485	69.000
19.340	45.710	400	4.550	70.000
19.620	46.365	400	4.615	71.000
19.900	47.020	400	4.680	72.000
20.190	47.665	400	4.745	73.000
20.470	48.320	400	4.810	74.000
20.750	48.975	400	4.875	75.000
21.030	49.630	400	4.940	76.000
21.310	50.285	400	5.005	77.000
21.600	50.930	400	5.070	78.000
21.880	51.585	400	5.135	79.000
22.160	52.240	400	5.200	80.000
22.440	52.895	400	5.265	81.000
22.720	53.550	400	5.330	82.000
23.010	54.195	400	5.395	83.000
23.290	54.850	400	5.460	84.000
23.570	55.505	400	5.525	85.000
23.850	56.160	400	5.590	86.000
24.130	56.815	400	5.655	87.000
24.420	57.460	400	5.720	88.000

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

## Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (3)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
24.700	58.115	400	5.785	89.000
24.980	58.770	400	5.850	90.000
25.260	59.425	400	5.915	91.000
25.540	60.080	400	5.980	92.000
25.830	60.725	400	6.045	93.000
26.110	61.380	400	6.110	94.000
26.390	62.035	400	6.175	95.000
26.670	62.690	400	6.240	96.000
26.950	63.345	400	6.305	97.000
27.240	63.990	400	6.370	98.000
27.520	64.645	400	6.435	99.000
27.800	65.300	400	6.500	100.000
28.080	65.955	400	6.565	101.000
28.360	66.610	400	6.630	102.000
28.650	67.255	400	6.695	103.000
28.930	67.910	400	6.760	104.000
29.210	68.565	400	6.825	105.000
29.490	69.220	400	6.890	106.000
29.770	69.875	400	6.955	107.000
30.060	70.520	400	7.020	108.000
30.340	71.175	400	7.085	109.000
30.620	71.830	400	7.150	110.000
30.900	72.485	400	7.215	111.000
31.180	73.140	400	7.280	112.000
31.470	73.785	400	7.345	113.000
31.750	74.440	400	7.410	114.000
32.030	75.095	400	7.475	115.000
32.310	75.750	400	7.540	116.000
32.590	76.405	400	7.605	117.000

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

## Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
32.880	77.050	400	7.670	118.000
33.160	77.705	400	7.735	119.000
33.440	78.360	400	7.800	120.000
33.720	79.015	400	7.865	121.000
34.000	79.670	400	7.930	122.000
34.290	80.315	400	7.995	123.000
34.570	80.970	400	8.060	124.000
34.850	81.625	400	8.125	125.000
35.130	82.280	400	8.190	126.000
35.410	82.935	400	8.255	127.000
35.700	83.580	400	8.320	128.000
35.980	84.235	400	8.385	129.000
36.260	84.890	400	8.450	130.000

(E approvato).

Do lettura della tabella D.

## TABELLA ALLEGATO D

## SIGARETTI (b)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
<i>Comuni.</i>				
3.728	2.640	400	432	7.200
4.190	2.930	400	480	8.000
4.430	4.570	400	600	10.000
4.600	6.280	400	720	12.000
<i>Altri.</i>				
1.250	5.870	400	480	8.000
1.670	7.330	400	600	10.000
2.080	8.800	400	720	12.000
2.500	10.260	400	840	14.000
2.910	11.730	400	960	16.000
3.330	13.190	400	1.080	18.000

(b) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati con foglia di tabacco pesante, fermentati e senza sottofascia.

## IV. LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965.

Per la tabella *D* il Governo ha presentato il seguente nuovo testo sostitutivo di cui do lettura e che pongo in votazione.

TABELLA ALLEGATO *D*

SIGARETTI (b)				
Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
<i>Comuni.</i>				
3.728	2.604	400	468	7.200
4.190	2.890	400	520	8.000
4.430	4.520	400	650	10.000
4.600	6.220	400	780	12.000
<i>Altri.</i>				
1.570	5.310	600	520	8.000
2.180	6.570	600	650	10.000
2.770	7.850	600	780	12.000
3.340	9.150	600	910	14.000
3.890	10.470	600	1.040	16.000
4.420	11.810	600	1.170	18.000
4.930	13.170	600	1.300	20.000
5.420	14.550	600	1.430	22.000
5.890	15.950	600	1.560	24.000

(b) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati con foglia di tabacco pesante, fermentati e senza sottofascia.

(E approvato).

Do lettura della tabella *E*.

TABELLA ALLEGATO *E*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
SIGARETTE				
620	5.930	500	450	7.500
655	6.130	500	465	7.750
680	6.340	500	480	8.000
715	6.540	500	495	8.250
750	6.740	500	510	8.500
775	6.950	500	525	8.750

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4. GIUGNO 1965

## Segue TABELLA ALLEGATO E

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all' Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
810	7.150	500	540	9.000
835	7.360	500	555	9.250
870	7.560	500	570	9.500
905	7.760	500	585	9.750
920	7.980	500	600	10.000
965	8.170	500	615	10.250
1.010	8.360	500	630	10.500
1.045	8.560	500	645	10.750
1.090	8.750	500	660	11.000
1.125	8.950	500	675	11.250
1.160	9.150	500	690	11.500
1.195	9.350	500	705	11.750
1.230	9.550	500	720	12.000
1.265	9.750	500	735	12.250
1.310	9.940	500	750	12.500
1.345	10.140	500	765	12.750
1.390	10.330	500	780	13.000
1.425	10.530	500	795	13.250
1.470	10.720	500	810	13.500
1.505	10.920	500	825	13.750
1.550	11.110	500	840	14.000
1.585	11.310	500	855	14.250
1.630	11.500	500	870	14.500
1.665	11.700	500	885	14.750
1.710	11.890	500	900	15.000
1.745	12.090	500	915	15.250
1.780	12.290	500	930	15.500
1.825	12.480	500	945	15.750
1.890	12.650	500	960	16.000
1.975	12.800	500	975	16.250
2.080	12.930	500	990	16.500
2.205	13.040	500	1.005	16.750
2.350	13.130	500	1.020	17.000
2.515	13.200	500	1.035	17.250
2.680	13.270	400	1.050	17.500

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

## Segue TABELLA ALLEGATO E

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
2.845	13.340	500	1.065	17.750
3.010	13.410	500	1.080	18.000
3.175	13.480	500	1.095	18.250
3.320	13.570	500	1.110	18.500
3.445	13.680	500	1.125	18.750
3.550	13.810	500	1.140	19.000
3.635	13.960	500	1.155	19.250
3.720	14.110	500	1.170	19.500
3.785	14.280	500	1.185	19.750
3.860	14.440	500	1.200	20.000
3.925	14.610	500	1.215	20.250
4.000	14.770	500	1.230	20.500
4.065	14.940	500	1.245	20.750
4.140	15.100	500	1.260	21.000
4.205	15.270	500	1.275	21.250
4.280	15.430	500	1.290	21.500
4.345	15.600	500	1.305	21.750
4.420	15.760	500	1.320	22.000
4.485	15.930	500	1.335	22.250
4.560	16.090	500	1.350	22.500
4.625	16.260	500	1.365	22.750
4.700	16.420	500	1.380	23.000
4.765	16.590	500	1.395	23.250
4.840	16.750	500	1.410	23.500
4.905	16.920	500	1.425	23.750
4.980	17.080	500	1.440	24.000
5.045	17.250	500	1.455	24.250
5.120	17.410	500	1.470	24.500
5.185	17.580	500	1.485	24.750
5.260	17.740	500	1.500	25.000
5.325	17.910	500	1.515	25.250
5.400	18.070	500	1.530	25.500
5.465	18.240	500	1.545	25.750
5.540	18.400	500	1.560	26.000

(c) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

Per la tabella *E* il Governo ha presentato il seguente nuovo testo sostitutivo di cui do lettura e che pongo in votazione.

TABELLA ALLEGATO *E*

## SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
620	5.893	500	487	7.500
655	6.091	500	504	7.750
680	6.300	500	520	8.000
715	6.499	500	536	8.250
750	6.698	500	552	8.500
775	6.906	500	569	8.750
810	7.105	500	585	9.000
835	7.314	500	601	9.250
870	7.513	500	617	9.500
905	7.711	500	634	9.750
920	7.930	500	650	10.000
965	8.119	500	666	10.250
1.010	8.308	500	682	10.500
1.045	8.506	500	699	10.750
1.090	8.695	500	715	11.000
1.125	8.894	500	731	11.250
1.160	9.093	500	747	11.500
1.195	9.291	500	764	11.750
1.230	9.490	500	780	12.000
1.265	9.689	500	796	12.250
1.310	9.878	500	812	12.500
1.345	10.076	500	829	12.750
1.390	10.265	500	845	13.000
1.425	10.464	500	861	13.250
1.470	10.653	500	877	13.500
1.505	10.851	500	894	13.750
1.550	11.040	500	910	14.000
1.585	11.239	500	926	14.250
1.630	11.428	500	942	14.500
1.665	11.626	500	959	14.750
1.710	11.815	500	975	15.000
1.745	12.014	500	991	15.250

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

## Segue TABELLA ALLEGATO E

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
1.780	12.213	500	1.007	15.500
1.825	12.401	500	1.024	15.750
1.890	12.570	500	1.040	16.000
1.975	12.719	500	1.056	16.250
2.080	12.848	500	1.072	16.500
2.205	12.956	500	1.089	16.750
2.350	13.045	500	1.105	17.000
2.515	13.114	500	1.121	17.250
2.680	13.183	500	1.137	17.500
2.845	13.251	500	1.154	17.750
3.010	13.320	500	1.170	18.000
3.175	13.389	500	1.186	18.250
3.320	13.478	500	1.202	18.500
3.445	13.586	500	1.219	18.750
3.550	13.715	500	1.235	19.000
3.635	13.864	500	1.251	19.250
3.720	14.013	500	1.267	19.500
3.785	14.181	500	1.284	19.750
3.860	14.340	500	1.300	20.000
3.925	14.509	500	1.316	20.250
4.000	14.668	500	1.332	20.500
4.065	14.836	500	1.349	20.750
4.140	14.995	500	1.365	21.000
4.205	15.164	500	1.381	21.250
4.280	15.323	500	1.397	21.500
4.345	15.491	500	1.414	21.750
4.420	15.650	500	1.430	22.000
4.485	15.819	500	1.446	22.250
4.560	15.978	500	1.462	22.500
4.625	16.146	500	1.479	22.750
4.700	16.305	500	1.495	23.000
4.765	16.474	500	1.511	23.250
4.840	16.633	500	1.527	23.500
4.905	16.801	500	1.544	23.750
4.980	16.960	500	1.560	24.000



## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

## Segue TABELLA ALLEGATO E

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
5.045	17.129	500	1.576	24.250
5.120	17.288	500	1.592	24.500
5.185	17.456	500	1.609	24.750
5.260	17.615	500	1.625	25.000
5.325	17.784	500	1.641	25.250
5.400	17.943	500	1.657	25.500
5.465	18.111	500	1.674	25.750
5.540	18.270	500	1.690	26.000

(c) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.  
(È approvato).

Alle tabelle F, G ed H non sono stati presentati emendamenti. Ne darò lettura e le porrò successivamente in votazione.

## TABELLA ALLEGATO F

## SALI

Prezzo richiesto dal fornitore per quintale	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per quintale
340	3.860	1.320	480	6.000
610	4.510	1.320	560	7.000
890	5.150	1.320	640	8.000
1.160	5.800	1.320	720	9.000
1.440	6.440	1.320	800	10.000
1.990	7.730	1.320	960	12.000
2.540	9.020	1.320	1.120	14.000
3.100	10.300	1.320	1.280	16.000
3.650	11.590	1.320	1.440	18.000
4.200	12.880	1.320	1.600	20.000
4.750	14.170	1.320	1.760	22.000
5.300	15.460	1.320	1.920	24.000
5.860	16.740	1.320	2.080	26.000
6.410	18.030	1.320	2.240	28.000
6.960	19.320	1.320	2.400	30.000

(È approvata).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

TABELLA ALLEGATO G

## CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per pacco o scatola (d)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per pacco o scatola (d)
<i>Tubetti.</i>				
150	240	150	60	600
174	270	150	66	660
195	285	150	70	700
220	305	150	75	750
250	320	150	80	800
270	345	150	85	850
295	365	150	90	900
320	385	150	95	950
350	400	150	100	1.000
395	445	150	110	1.100
440	490	150	120	1.200
490	530	150	130	1.300
540	570	150	140	1.400
590	610	150	150	1.500
640	650	150	160	1.600
690	690	150	170	1.700
740	730	150	180	1.800
790	770	150	190	1.900
840	810	150	200	2.000
<i>Cartine.</i>				
320	880	150	150	1.500
340	950	150	160	1.600
370	1.010	150	170	1.700
400	1.070	150	180	1.800
415	1.145	150	190	1.900
430	1.220	150	200	2.000
460	1.280	150	210	2.100

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

## Segue TABELLA ALLEGATO G

Prezzo richiesto dal fornitore per pacco o scatola (d)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per pacco o scatola (d)
Segue <i>Cartine</i> :				
490	1.340	150	220	2.200
520	1.400	150	230	2.300
550	1.460	150	240	2.400
580	1.520	150	250	2.500
610	1.580	150	260	2.600
640	1.640	150	270	2.700
665	1.705	150	280	2.800
695	1.765	150	290	2.900
725	1.825	150	300	3.000
755	1.885	150	310	3.100
780	1.950	150	320	3.200
810	2.010	150	330	3.300
840	2.070	150	340	3.400
870	2.130	150	350	3.500

(d) Il pacco contiene 1.000 tubetti; la scatola, 100 libretti da 40 cartine.

(È approvata).

## TABELLA ALLEGATO H

## PIETRINE FOCAIE

Prezzo richiesto dal fornitore per pietra	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per pietra
2	25	1,50	1,50	30
1,75	30	1,50	1,75	35
6	230	1,50	12,50	250

(È approvata).

Comunico che il Relatore, udite le dichiarazioni del prappresentante del Governo non ha presentato in modo formale l'ordine del giorno preannunciato nel corso della sua esposizione.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

MATARRESE. Per dichiarazione di voto. Noi prendiamo atto che sono stati migliorati,

sia pure solo dello 0,50 per cento, i canoni spettanti ai rivenditori; ma poiché riteniamo che si sarebbe potuto fare di più, e soprattutto non accettiamo il criterio secondo cui, per ragioni tecniche che non conosciamo e non condividiamo, non si possa fare in questo caso una graduazione diversa — in questa opposizione alle « ragioni tecniche » seguendo coerentemente lo stesso comportamento già

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

da noi adottato nei riguardi della questione delle aree fondiarie — dichiaro che il mio Gruppo si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

« Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato » (1860):

Presenti . . . . .	28
Votanti . . . . .	21
Astenuti . . . . .	7
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione:**

Azzaro, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Castellucci, De Ponti, Fortuna, Laforgia, La Penna, Longoni, Loreti, Mitterdorfer, Patrini, Russo Vincenzo, Salvi, Sericciolo, Tambroni, Turnaturi, Vicentini.

**Si sono astenuti:**

Carocci, Grezzi Luigi, Matarrese, Nicoletto, Raffaelli, Soliano, Terranova Raffaele.

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge Castellucci ed altri: « Provvedimenti a favore dei rivenditori di generi di monopolio ».

**La seduta termina alle 12,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI